



**COMUNE DI CERTOSA DI PAVIA**  
*Provincia di Pavia*

**REGOLAMENTO IMPOSTA COMUNALE  
DI SOGGIORNO DEL  
COMUNE DI CERTOSA DI PAVIA**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 20.12.2023  
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 30.07.2024

# INDICE

Art. 1 - OGGETTO .....	2
Art. 2 - ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA .....	2
Art. 3 - SOGGETTI PASSIVI E RESPONSABILE DELLA RISCOSSIONE.....	2
Art. 4 - MISURA DELL'IMPOSTA.....	3
Art. 5 - DESTINAZIONE DEL GETTITO.....	3
Art. 6 - ESENZIONI E RIDUZIONI .....	3
Art. 7 - VERSAMENTO DELL'IMPOSTA.....	4
Art. 8 - OBBLIGHI DEI GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE .....	4
Art. 9 - CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA.....	5
Art. 10 - SANZIONI .....	5
Art. 11 - RISCOSSIONE COATTIVA .....	6
Art. 12 - COMPENSAZIONI E RIMBORSO.....	6
Art. 13 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA.....	6
Art. 14 - CONTENZIOSO .....	6
Art. 15 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	6
Art. 16 - ENTRATA IN VIGORE.....	6

## **Art. 1 - OGGETTO**

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23, e del DL n. 34/2020 (convertito con Legge 77/2020) che ha disposto, al comma 3 dell'art. 180, la modifica del suddetto D.Lgs. n. 23/2011, inserendo all'art. 4 di tale D.Lgs. il comma 1-ter che testualmente recita *"il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'Imposta di Soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge..."*.
2. Il regolamento individua i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e la misura delle sanzioni applicabili nei casi di inadempienza.

## **Art. 2 - ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA**

1. L'imposta di soggiorno è stata istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 D.Lgs. 14 febbraio 2011, n. 23 e ss.mm.ii.. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali la cui fruizione è a vantaggio anche del flusso turistico. A titolo esemplificativo:
  - a) progetti di sviluppo di itinerari turistici e circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale;
  - b) rafforzamento e aggiornamento degli strumenti di promozione, accoglienza e valorizzazione;
  - c) riqualificazione e gestione dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi;
  - d) finanziamento di interventi promozionali e/o eventi di attrazione turistica da realizzarsi anche in collaborazione con la Regione e/o altri Enti Locali e/o associazioni e /o privati;
  - e) progetti di mobilità turistica interna;
  - f) investimenti per migliorare l'immagine e la qualità dell'accoglienza turistica della località;
  - g) igiene e decoro del territorio - servizi alla collettività che favoriscano l'accoglienza turistica.
2. Il gettito derivante dall'imposta di soggiorno dovrà essere incassato nel bilancio dell'Ente in un apposito capitolo di entrata, fino alla concorrenza dell'entrata. Gli impegni di spesa, fino alla concorrenza dell'entrata, finanziati con tale capitolo dovranno rispettare la destinazione di cui al comma 1. E al fine di garantire la massima trasparenza pubblicati sul sito web del Comune.
3. Il Comune di Certosa di Pavia, con specifico atto di Giunta, darà indicazioni su destinazione e utilizzo delle risorse derivanti annualmente dall'imposta di soggiorno.
4. L'imposta è dovuta per i pernottamenti effettuati nelle strutture ricettive situate nel territorio comunale di Certosa di Pavia ed anche per le locazioni brevi di cui all'art. 4 del DL 24 aprile 2017, n. 50 e ss.mm.ii..
5. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi per ogni soggiorno effettuato.
6. Per strutture ricettive, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intendono tutte le tipologie di strutture che offrono alloggi a fini turistici, individuate e disciplinate dal Titolo III, Capo I della legge regione Lombardia n. 27/2015, ivi comprese le locazioni turistiche.

## **Art. 3 - SOGGETTI PASSIVI E RESPONSABILE DELLA RISCOSSIONE**

1. Soggetto passivo dell'imposta è colui che pernotta nelle strutture ricettive, comunque denominate, nonché in tutte le tipologie indicate nell'art. 18 della legge regione Lombardia n. 27/2015, situate nel Comune di Certosa di Pavia.
2. Sono esclusi coloro che sono residenti nel Comune di Certosa di Pavia.
3. Soggetto responsabile della riscossione è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

3-bis. È responsabile della riscossione dell'imposta anche il soggetto che esercita attività di intermediazione immobiliare o che gestisce portali telematici che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi relativamente alle locazioni brevi di cui all'art. 4 (regime fiscale delle locazioni brevi) comma 5-ter DL n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 21.06.2017, n. 96.

4. L'imposta riscossa dal gestore della struttura o dal soggetto che esercita attività di intermediazione immobiliare o che gestisce portali telematici ricettiva dovrà essere riscontrata tramite singole ricevute d'incasso ovvero all'interno del documento fiscale emesso per il pagamento.

#### **Art. 4 - MISURA DELL'IMPOSTA**

1. La misura dell'imposta è quindi stabilita dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., comunque entro la misura massima stabilita dalla legge. Il valore giornaliero a persona e a pernottamento, in fase di prima applicazione dell'imposta è nella misura di Euro 2,00 (Euro due/00).

2. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è commisurata alle caratteristiche ed ai servizi offerti dalle strutture ricettive di cui al precedente art. 2, nonché al conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. È escluso, pertanto, dall'imposta il day-use.

3. L'imposta è applicata fino ad un massimo di 7 (sette) pernottamenti per persona e per mese anche quando il soggiorno sia effettuato presso due o più strutture. Dall'ottavo giorno di soggiorno consecutivo in poi, l'imposta non è dovuta. Se la consecutività si interrompe, si ricomincia il conteggio da 1 per i successivi 7 giorni.

4. Il valore dell'imposta di soggiorno è determinato per importi determinati su base giornaliera, per persona e per pernottamento.

5. Ai fini del versamento non è previsto importo minimo e massimo al di sotto/sopra del quale non è dovuta l'imposta.

6. Le tariffe dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla Legge.

7. Per i soggiorni superiori ai 7 (sette) giorni di pernottamento, che interessano i lavoratori che soggiornano per un periodo anche non consecutivo superiore a un mese, nell'anno solare, previa attestazione del datore di lavoro, l'imposta è applicata fino ad un massimo di 7 (sette) pernottamenti.

#### **Art. 5 - DESTINAZIONE DEL GETTITO**

1. Il gettito della detta imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

#### **Art. 6 - ESENZIONI E RIDUZIONI**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta, oltre ai i residenti nel Comune di Certosa di Pavia:

a) i minori di 14 anni;

b) i soggetti, in numero massimo di 2 persone per degente, limitatamente al periodo di ricovero, di soggetti la cui degenza avverrà presso le strutture sanitarie presenti sul territorio della Provincia di Pavia, previo rilascio di attestazione resa in base alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., volta a dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del familiare;

c) il personale dipendente della struttura ricettiva;

- d) i soggetti che, a seguito di ricovero ospedaliero, proseguono le cure presso le strutture sanitarie pavese e della Provincia di Pavia ed i relativi accompagnatori, in numero massimo di 2 persone per degente;
- e) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria;
- f) i volontari che prestano servizio in occasioni di calamità;
- g) gli autisti di pullman, le guide e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per ogni guida/accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
- h) i soggetti a cui è stata riconosciuta la condizione di handicap in stato di gravità ai sensi della Legge n. 104/1992 art. 3, comma 3, ed un loro accompagnatore;
- i) le forze dell'ordine, i militari, i Vigili del Fuoco, nell'esercizio delle loro funzioni anche laddove impossibilitati, per motivi di sicurezza, a compilare dichiarazioni attestanti eventuali incarichi speciali.

2. L'esenzione di cui ai punti b) e d), è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà dichiarare, in base alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.
3. L'imposta è ridotta del 20% per eventi congressuali e fieristici di rilevante importanza.

**Art. 7 - VERSAMENTO DELL'IMPOSTA**

1. I soggetti di cui all'art. 3 che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, nella misura di cui all'art. 4.

**Art. 8 - OBBLIGHI DEI GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE**

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Certosa di Pavia sono tenuti a:
  - a) informare i propri ospiti sull'applicazione dell'imposta di soggiorno;
  - b) ricevere la somma versata dagli ospiti, rilasciandone quietanza;
  - c) chiedere la documentazione comprovante eventuale diritto all'esenzione;
  - d) versare al Comune di Certosa di Pavia le somme dovute entro i termini stabiliti al successivo comma 2, mediante bonifico bancario, versamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria Comunale, o Modello F24;
  - e) trasmettere al Comune di Certosa di Pavia le dichiarazioni periodiche entro i termini previsti ai successivi commi 2 e 3. La trasmissione della documentazione potrà essere effettuata tramite mail, PEC e portale messo a disposizione dell'Amministrazione;
2. La dichiarazione all'Ente del numero di coloro che hanno pernottato presso la struttura nel corso dell'anno, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti e le riduzioni applicate deve essere effettuata con cadenza trimestrale entro le seguenti scadenze e mediante il portale messo a disposizione dell'Amministrazione:

PERIODO	SCADENZA DICHIARAZIONE PERIODICA
Da 1° Gennaio al 31 Marzo	Entro il 30 Aprile successivo
Da 1° Aprile al 30 Giugno	Entro il 30 Luglio successivo
Da 1° Luglio al 30 Settembre	Entro il 30 Ottobre successivo
Da 1° Ottobre al 31 Dicembre	Entro il 30 Gennaio successivo

3. I periodi di imposta e la scadenza dei versamenti sono regolamentati come segue:

PERIODO D'IMPOSTA	SCADENZA VERSAMENTO PERIODICO
Da 1° Gennaio al 31 Marzo	Entro il 30 Aprile
Da 1° Aprile al 30 Giugno	Entro il 30 Luglio
Da 1° Luglio al 30 Settembre	Entro il 30 Ottobre
Da 1° Ottobre al 31 Dicembre	Entro il 30 Gennaio

4. La dichiarazione deve essere presentata anche in assenza di imposta da versare.

### **Art. 9 - CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA**

1. Il Comune effettua controllo degli adempimenti relativi all'imposta di soggiorno e del rispetto degli obblighi dei gestori delle strutture ricettive di cui all'art. 7 anche con criteri di verifica a campione mediante il Servizio di Polizia Locale.
2. Il controllo è effettuato utilizzando gli strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione Comunale può invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti e a restituire, compilati e firmati, i questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico.
3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Il controllo è espletato sia con accertamenti ispettivi presso la struttura ricettiva, sia con analisi e comparazione dei dati acquisibili:
  - presso la Questura aventi a riferimento le procedure di cui all'art. 109 TULPS;
  - presso la Provincia aventi a riferimento la rilevazione dei dati statistici sui movimenti turistici.
5. Il Servizio di Polizia Locale nell'espletamento delle funzioni di controllo a campione, potrà acquisire atti e documenti presso il gestore della struttura ricettiva riferiti alla dichiarazione di cui all'art. 5 bis e ai versamenti dell'imposta effettuati.

### **Art. 10 - SANZIONI**

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta da parte dei soggetti passivi d'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli artt. 9 e 17 del D.Lgs. n. 472/1997 e i commi da 784 a 815, dell'art. 1, L. 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020).
2. Sulle somme di cui è stato omesso o ritardato il pagamento si applicano gli interessi nella misura pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 250,00 (Euro duecentocinquanta/00), per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'art. 7 comma 1 lett. e) del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Per l'inosservanza delle altre disposizioni previste dal presente regolamento da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 100,00 (Euro cento/00), ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.689.

### **Art. 11 - RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme dovute all'Ente per l'imposta, sanzioni e interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa e il sistema di riscossione vigente.

### **Art. 12 - COMPENSAZIONI E RIMBORSO**

1. In caso di versamento dell'imposta in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere rimborsato o recuperato, senza interessi, mediante compensazione verticale con i versamenti dell'imposta stessa alle successive scadenze entro l'anno solare.  
Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. In entrambi i casi il gestore dovrà fornire idonea documentazione certificante il diritto al rimborso.
3. Nei casi di riversamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, da parte dei soggetti gestori, degli intermediari immobiliari e dei gestori di portali telematici, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata su istanza da presentare prima della scadenza del termine per il versamento ed è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte del funzionario comunale responsabile dell'imposta.
4. Si procede al rimborso dell'imposta senza alcun limite minimo.

### **Art. 13 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA**

1. Il Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno è il Responsabile del Servizio Tributi.
2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

### **Art. 14 - CONTENZIOSO**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi dell'art. 2 del DL n. 546/1992.

### **Art. 15 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

1. Per la finalità concernente il monitoraggio dell'applicazione regolamentare dell'imposta di soggiorno, l'Amministrazione comunale potrà costituire un tavolo tecnico composto dai delegati della stessa ed i rappresentanti delle Associazioni di categoria, anche al fine di individuare ulteriori procedure semplificate per il versamento del tributo, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23.
2. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, nonché dell'art. 13, comma 15, del DL n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011, il presente regolamento è trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della finanza locale.
3. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come sostituito dall'art. 15, comma 1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e pubblicata in apposita sezione del sito internet comunale.

### **Art. 16 - ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2024.